

L'Inps, in considerazione della crescita della domanda di permessi per l'assistenza ai disabili (di cui all'art. 33 L. 104/1992), ha modificato alcune prassi operative in materia.

Natura del provvedimento di riconoscimento del diritto ai permessi

Riguardo alla natura del provvedimento dell'Istituto di riconoscimento del diritto ai permessi, l'INPS, sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione, afferma che **è sul datore di lavoro che incombe il diritto-dovere di verificare in concreto l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei permessi**, mentre il provvedimento dell'Istituto si sostanzia esclusivamente in un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.

Continuità dell'assistenza nel caso di distanza tra le abitazioni

Al fine di verificare la sussistenza del requisito della "continuità dell'assistenza" qualora il lavoratore che richiede i permessi risieda in luogo distante dal disabile, il "programma di assistenza" (che consiste in una pianificazione motivata dell'utilizzo dei permessi) non dovrà essere più presentato all'INPS, in quanto **solo il datore di lavoro è competente a verificare la concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza ai fini della concessione dei permessi**. A tal fine è in corso di revisione la modulistica in uso.

Validità temporale del provvedimento di riconoscimento del diritto ai permessi

L'Inps ha disposto che i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi e i rinnovi di quelli già emessi, **non abbiano più un limite temporale di validità**, con l'unica eccezione di quelli in cui la disabilità grave sia riconosciuta solo in via temporanea. Rimane fermo l'obbligo per il lavoratore di comunicare entro 30 giorni, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni inizialmente dichiarate (ricovero tempo pieno, revisione giudizio di gravità, modifiche ai periodi di permesso richiesti, ecc..).

Validità temporale della certificazione provvisoria

Nell'ipotesi in cui la commissione medica (di cui all'art. 4 della legge n. 104/92) non si pronunci sulla gravità dell'handicap entro novanta giorni, **la domanda di fruizione dei permessi presentata sulla base dell'accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista, non sarà più soggetta al limite di validità di 6 mesi**.

Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata commissione e la dichiarazione con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Cumulabilità dei permessi

il lavoratore disabile, che già utilizza i permessi per se stesso, può cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare.

Cumulabilità nello stesso mese del congedo straordinario con i permessi

La normativa vigente prevede che durante il periodo di congedo straordinario (di cui all' art.42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001) non sia possibile fruire dei permessi (di cui alla legge 104/1992). L'INPS, nell'interpretare tale disposizione, ritiene che i due benefici non possano essere cumulati nelle stesse giornate ma possano essere fruiti nello stesso mese, purchè in giornate diverse.

I nuovi provvedimenti di concessione/diniego saranno inviati dall'INPS direttamente al lavoratore ed al rispettivo datore di lavoro, utilizzando un apposito schema di lettera.